



**Città di Montichiari**  
Provincia di Brescia

## **ORDINANZA N. 79 / 2007**

**Oggetto :**

**DISPOSIZIONI CONTINGIBILI ED URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA NELLA REGIONE LOMBARDIA AL FINE DI PREVENIRE LA PATOLOGIA ALLERGICA AD ESSA CORRELATA**

### **IL SINDACO**

Premesso che la pianta “Ambrosia” in questi ultimi anni si è diffusa nei comuni dell’ASL della Provincia di Brescia e la pollinosi da essa provocata è divenuta causa di allergie che si manifestano anche in sintomatologie asmatiche nelle sue varie forme cliniche;

Considerato che:

- l’Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce da agosto a settembre producendo grandi quantità di polline;
- i luoghi preferenziali di crescita dell’Ambrosia sono i terreni coltivati a cereali, una volta effettuato il raccolto, i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, nonché i campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

Rilevato che:

- l’incuria delle sopra citate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio periodico delle aree incolte, tra giugno e settembre, può impedire la fioritura e conseguentemente la diffusione del polline della pianta;

Dato atto che per le aree pubbliche l’Amministrazione Comunale ha disposto l’esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Ritenuto di dover disporre in via contingibile ed urgente misure volte a limitare l’ulteriore diffusione dell’Ambrosia e conseguentemente contenere la dispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l’insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell’Ambrosia (mese di settembre);

Visto il Regolamento Locale di Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Vista l’Ordinanza n.25522 del 209.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto “Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata”;

Vista la nota del 01/06/2007 prot. N.78349, con cui l’A.S.L. ha trasmesso la relazione predisposta dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione Medico in merito alla problematica relativa alla diffusione della pianta Ambrosia, in cui sono descritti gli interventi che possono essere intrapresi a livello comunale tra cui l’emissione di ordinanza sindacale con sanzioni specifiche o sfalcio d’ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario in caso di inottemperanza;

Viste le Linee Guida “Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia” per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n.7257 del 04/05/2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposta agli Enti Locali l’adozione di Ordinanze Sindacali;

Visti gli articoli 50, 5° comma del D.Lgs.267 del 18/08/2000 e 117 del D.Lgs.112 del 31/03/1998;

Visto l’art.7 bis del D.Lgs.267/2000, come modificato dal D.L. 50/2003 convertito dalla Legge n.116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di legge ovvero di specifiche norme regolamentari

comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €25 ad un massimo di €500, secondo la procedura prevista dalla L.689/1981;

## **ORDINA**

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni agricoli (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
- ai proprietari di aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- agli amministratori di condominio;
- ai responsabili di cantieri edili pubblici e privati;

ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano quantomeno tre sfalci, prima della fioritura, nei seguenti periodi:

- I sfalcio: terza decade di Giugno
- II sfalcio: terza decade di Luglio
- III sfalcio: seconda decade di Agosto

e, nel caso di ricrescita della pianta in seguito all'ultimo taglio, un ulteriore IV sfalcio, da realizzare entro la prima decade di Settembre, per evitare la diffusione nelle zone più sensibili ed infestate da tale pianta;

## **INVITA**

La cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza, a curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia. E' possibile utilizzare la pacciamatura (ad es. con foglie) su superfici di limitate dimensioni o lavorazioni profonde del terreno (come ad es. il trattamento con aratro dei campi successivamente al raccolto);

## **AVVERTE**

Che chiunque, in violazione delle presenti disposizioni, non effettuerà i tagli previsti, lasciando i terreni in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa da € 25 a € 500;

Che qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

Che gli Uffici di Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Brescia ovvero ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto;

## **REVOCA**

La precedente ordinanza n.73 del 26 aprile 1999.

**Montichiari , li 25/06/2007**

**IL SINDACO**  
Gianantonio Rosa